

# Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2016

Stato 1° gennaio 2017

**Alle persone assicurate nel piano complementare I si applicano:**

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016, stato 1° gennaio 2017;
- il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;
- il piano complementare I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016, stato 1° gennaio 2017.

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale  
3000 Berna 22  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare I	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
<b>6</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>	
Art. 19	Disposizioni transitorie dal piano di base I	9
<b>7</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 20	Entrata in vigore	9

# 1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

---

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

Art. 2 **Assicurazione**

Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.

---

Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**

<sup>1</sup> Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

<sup>2</sup> Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
    - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
    - il servizio di picchetto; e
  - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
    - indennità speciali,
    - indennità per sostituzione del capogruppo, e
    - indennità di turno; e
  - c. i seguenti contributi versati annualmente:
    - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
    - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
    - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
  - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

## 2 Finanziamento

---

### Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	8.95	7.00
35 – 44	6.00	9.25	9.95	9.00
45 – 54	6.50	10.00	12.20	14.50
55 – 65	7.00	10.25	13.95	15.00

Il piano complementare I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

---

### Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	1.00	2.00

---

### Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

### 3 Prestazioni

---

**Art. 7 Prestazioni nel piano complementare I**

Nel piano complementare I sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
  - b. capitali di vecchiaia;
  - c. rendite d'invalidità;
  - d. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
  - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
  - f. prestazioni d'uscita;
  - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
  - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
- 

**Art. 8 Rapporto con il piano di base**

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

---

**Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 70% della rendita di vecchiaia in corso.

---

**Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

---

**Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza**

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

## 4 Riscatto

### Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

### Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	16	492	45
24	32	528	46
25	49	565	47
26	66	603	48
27	83	642	49
28	101	681	50
29	119	722	51
30	137	763	52
31	155	804	53
32	174	847	54
33	194	890	55
34	214	937	56
35	234	985	57
36	257	1033	58
37	281	1082	59
38	306	1133	60
39	331	1184	61
40	357	1237	62
41	383	1290	63
42	409	1345	64
43	436	1400	65
44	464		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (763%*40 000)	CHF 305 200
– riscatto possibile (305 200– 120 000)	CHF 185 200

Art. 14 **Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	13	20	27	34	42	51	46	45	94	144	197	252	312	374	
27	8	16	25	34	43	53	64	47	48	99	152	207	265	328	394	
28	9	20	30	41	52	65	78	48	50	104	160	218	279	345	414	
29	11	23	35	48	62	76	92	49	52	109	168	229	293	362	435	
30	13	27	41	56	71	88	106	50	55	114	176	240	307	380	456	
31	14	30	46	63	81	100	120	51	58	120	184	251	321	397	477	
32	16	34	52	71	91	112	135	52	60	125	192	262	336	416	499	
33	18	38	58	79	101	125	150	53	63	131	201	274	351	434	521	
34	20	41	64	87	111	138	165	54	66	136	210	286	366	453	544	
35	22	45	70	95	122	151	181	55	68	142	219	298	382	472	567	
36	24	49	76	103	132	164	197	56	71	148	228	310	397	492	590	
37	26	53	82	112	143	177	213	57	74	154	237	323	414	512	614	
38	28	58	88	121	155	191	230	58	77	160	246	336	430	532	639	
39	30	62	95	130	166	205	246	59	80	167	256	349	447	553		
40	32	66	102	139	177	220	264	60	83	173	266	362	464			
41	34	71	108	148	189	234	281	61	86	180	276	376				
42	36	75	115	157	201	249	299	62	89	186	286					
43	38	80	122	167	214	264	317	63	93	193						
44	40	84	130	177	226	280	336	64	96							
45	43	89	137	187	239	296	355									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (192%*40 000)	CHF 76 800
– riscatto possibile (76 800–20 000)	CHF 56 800

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

### Art. 15 Importi limite

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 16 Interessi

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 17 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.48
59	4.58
60	4.69
61	4.80
62	4.92
63	5.05
64	5.20
65	5.35
66	5.50
67	5.67

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

### Art. 18 Tasse

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.



## 6 Disposizioni transitorie

---

### Art. 19 Disposizioni transitorie dal piano di base I

Se la persona assicurata nel piano complementare I sottostà al piano di base I, il presente piano complementare I riprende le disposizioni transitorie del piano di base I (capitolo 6).

## 7 Entrata in vigore

---

### Art. 20 Entrata in vigore

Il piano complementare I della Cassa pensioni Posta valido dal 1° agosto 2013 è sostituito dal presente piano complementare I, che entra in vigore il 1° gennaio 2016.





